



**CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023**  
RIFORMA DELLO SPORT & RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE SFIDE PRESENTI  
E FUTURE NELLA PROMOZIONE SPORTIVA E SOCIALE



**«ASD e APS possibile coesistenza»**

**«ASD e APS possibile coesistenza»**

**RUNTS – RASD – REGISTRO CONI**

**Dott. Francesco De Nardo**

Membro Direzione Nazionale CSEN

Coordinatore Nazionale FISCO CSEN

Tributarista ANCOT



**CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023**  
RIFORMA DELLO SPORT & RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE SFIDE PRESENTI  
E FUTURE NELLA PROMOZIONE SPORTIVA E SOCIALE  
**«ASD e APS possibile coesistenza»**



**C'ERA UNA VOLTA IL CONI,  
UNICO ORGANISMO CERTIFICATORE  
DELL'EFFETTIVA ATTIVITA' SPORTIVA  
DILETTANTISTICA svolta da ASD e SSD  
nonché GARANTE dell'UNICITA'  
dell'ordinamento sportivo nazionale**



**CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023**  
RIFORMA DELLO SPORT & RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE SFIDE PRESENTI  
E FUTURE NELLA PROMOZIONE SPORTIVA E SOCIALE



**«ASD e APS possibile coesistenza»**

Il **CONI** è stato istituito con la **legge 426/1942** con compito di **autogoverno delle sport italiano.**

- **D. L.vo 242/99 ("Riordino del CONI", cd decreto Melandri)**, riconosce la **“personalità giuridica di diritto pubblico del CONI”**, soggetta alla vigilanza del **Ministero dei beni culturali.**

Assegna al C.O.N.I.

- **"l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale"**
- **"promozione della massima diffusione della pratica sportiva»**
- **L'essere garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale.**

**L'articolo 7 del D.L. n. 136/2004**, convertito con modificazioni, dalla L. 186/2004, prevedeva che il CONI sia unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle ASD/SSD.





**CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023**  
RIFORMA DELLO SPORT & RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE SFIDE PRESENTI  
E FUTURE NELLA PROMOZIONE SPORTIVA E SOCIALE  
**«ASD e APS possibile coesistenza»**



Il riconoscimento Dilettantistico e con esso la possibilità di usufruire dei benefici fiscali connessi avviene attraverso

- **Fino al 31 agosto 2022 – iscrizione registro ASD/SSD tenuto dal CONI**
- **Dal 1 settembre 2023 – iscrizione al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) – tenuto dal Dipartimento per lo Sport**



**CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023**  
**RIFORMA DELLO SPORT & RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE SFIDE PRESENTI  
E FUTURE NELLA PROMOZIONE SPORTIVA E SOCIALE**



**«ASD e APS possibile coesistenza»**

**ASD/SSD NON ISCRITTA o CANCELLATA**

- **dal REGISTRO ASD/SSD tenuto dal CONI fino al 31/08/2022**
- **dal Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche – RASD dopo il 31/08/2022:**
  - NO EROGAZIONE COMPENSI SPORTIVI ex art. 67, c. 1, lett. m), TUIR;
  - NO POSSIBILITA' PER GLI SPONSOR di beneficiare della **presunzione legale di natura pubblicitaria (INTEGRALMENTE DEDUCIBILI) e non di rappresentanza (a deducibilità limitata) delle spese di sponsorizzazione (PRESUNZIONE ASSOLUTA FINO A 200.000 € e quindi INTEGRALMENTE DEDUCIBILI)**; presunzione introdotta dall'articolo 90, comma 8, L. 289/2002 **(abrogato dall'art. 52 del D.L.vo 36/2021)** che introduce una **presunzione legale ASSOLUTA di qualificazione, come spese di pubblicità, delle spese di sponsorizzazione a condizione che il soggetto sponsorizzato sia una ASD/SSD, che sia rispettato il limite dell'importo massimo di 200.000 €, che l'erogazione sia diretta a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor mediante una specifica attività del beneficiario.**



**CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023**  
RIFORMA DELLO SPORT & RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE SFIDE PRESENTI  
E FUTURE NELLA PROMOZIONE SPORTIVA E SOCIALE



**«ASD e APS possibile coesistenza»**

- Le SSD a RL **NON potranno beneficiare del regime 398/1991**
- Le SSD a RL **NON potranno beneficiare dell'art. 148 comma 3** (de-commercializzazione speciale dei corrispettivi specifici);
- Le **ASD potranno** (fino alla decorrenza dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della commissione europea di cui all'articolo 101 comma 10 e comunque non prima del periodo di imposta successivo di operatività del RUNTS – 23 novembre 2021) **continuare a beneficiare, in quanto ente di natura associativa senza scopo di lucro, sia della L. 398/1991 che dell'art. 148 comma 3 TUIR;**
- Le ASD non iscritte al Registro, **non potranno applicare l'art. 149, c.4, del TUIR:** solo le ASD (unitamente agli enti religiosi) **non subiscono la perdita della natura di ente non commerciale in caso di esercizio prevalente di attività commerciale per un intero periodo di imposta.**



**CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023**  
RIFORMA DELLO SPORT & RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE SFIDE PRESENTI  
E FUTURE NELLA PROMOZIONE SPORTIVA E SOCIALE



**«ASD e APS possibile coesistenza»**

**MANTENIMENTO NEL TEMPO ISCRIZIONE REGISTRO CONI 2.0**

**MANTENIMENTO ISCRIZIONE NEL RASD**

- **ATTIVITA' SPORTIVA PRATICATA**: è l'insieme degli eventi sportivi la cui titolarità organizzativa e gestionale appartiene all'Organismo Sportivo. **Necessario che il sodalizio sportivo partecipi ad eventi sportivi organizzati dall'Organismo Sportivo di riferimento.**
- **L'attività didattica** è l'insieme dei Corsi di Avviamento allo Sport (per giovani e/o adulti) organizzati e gestiti direttamente ovvero espressamente autorizzati dall'Organismo sportivo e svolti dall'Ente giuridico affiliato.
- **L'attività formativa** è l'insieme delle attività di formazione la cui titolarità organizzativa e gestionale appartiene all'Organismo sportivo il cui fine è la crescita dei propri tesserati, oppure la divulgazione anche a non tesserati su materie strettamente connesse la pratica sportiva.
  - Corsi
  - Corsi con esame
  - Stage/Seminari



# CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023

## RIFORMA DELLO SPORT & RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE SFIDE PRESENTI E FUTURE NELLA PROMOZIONE SPORTIVA E SOCIALE



### «ASD e APS possibile coesistenza»

L'iscrizione ai Registri (CONI – RASD) è riservata a ASD/SSD costituite ai sensi art. 90 L. 289/2002 – D.L.vo 36/2021 che:

c) **Non siano assimilabili ad Associazioni/Società di SECONDO LIVELLO**. Esempio:

- 1) Quelle che svolgono ATTIVITA' di AFFILIAZIONE o AGGREGAZIONE in proprio o per CONTO dell'ORGANISMO SPORTIVO di APPARTENENZA
- 2) quelle che organizzano ATTIVITA' SPORTIVA, DIDATTICA e/o EVENTI FORMATIVI in proprio o per conto dell'ORGANISMO Sportivo di Appartenenza (ad eccezione dei casi di AFFIDAMENTO OPERATIVO TEMPORANEO per SINGOLI EVENTI) la cui titolarità appartenga all'Organismo stesso
- 3) Quelle che svolgono ATTIVITA' di SERVIZIO (contabile, amministrativo, di giustizia sportiva ecc.) dell'Organismo Sportivo Affiliante

e) **svolgano comprovata attività sportiva e didattica ...**

L'Art. 3 del Regolamento ribadisce inoltre che "***Il numero minimo di tesserati atleti nonché le figure tecniche devono essere coerenti con la disciplina sportiva praticata e corrispondenti alle previsioni regolamentari dell'Organismo Sportivo di Affiliazione....***".



**CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023**  
RIFORMA DELLO SPORT & RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE SFIDE PRESENTI  
E FUTURE NELLA PROMOZIONE SPORTIVA E SOCIALE  
**«ASD e APS possibile coesistenza»**



**DELIBERA del C.N. del CONI, del 16 dicembre 2021 stabilisce:**

- **Il mantenimento dell'iscrizione al Registro Nazionale CONI delle ASD/SSD, regolarmente iscritte al Registro stesso alla data del 31/12/2021, (e con essa dei relativi benefici fiscali), seppur prive dell'attività sportiva e didattica, svolte nell'ambito istituzionale delle FSN/DSA/EPS di appartenenza, riferita al 2021;**
- **Le attività sportive e didattiche inserite nel Registro Nazionale CONI possono essere considerate, anche ALTERNATIVAMENTE, ai fini della regolare iscrizione;**
- La delibera non produce effetti sugli atti già adottati e sulle valutazioni che vengono compiute in relazione al possesso dei requisiti del 5 per mille.



**CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023**  
RIFORMA DELLO SPORT & RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE SFIDE PRESENTI  
E FUTURE NELLA PROMOZIONE SPORTIVA E SOCIALE



**«ASD e APS possibile coesistenza»**

**DELIBERA Consiglio Nazionale del CONI (n. 293) del 20 dicembre 2022 – E' stato deliberato:**

- il **mantenimento dell'iscrizione e dei relativi rapporti di affiliazione** delle ASD/SSD regolarmente iscritte al Registro nazionale CONI delle ASD/SSD alla data del 31 dicembre 2022, ma **prive del requisito dell'attività sportiva o didattica svolta nell'ambito istituzionale dell'Organismo sportivo di appartenenza;**
- di consentire a tutti gli Organismi Sportivi affilianti di **poter caricare nel Registro nazionale del CONI** le attività sportive, didattiche e formative relative al periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 oltre i vincoli temporali/informatici previsti dalle norme e **comunque nel termine massimo del 28 febbraio 2023;**
- che decorso il termine del 28 febbraio 2022 verranno estratti dal Registro nazionale e resi consultabili sul sito del CONI i dati relativi alle attività sportive, didattiche e formative svolte dalle asd/ssd nell'ambito istituzionale dell'Organismo sportivo di appartenenza;
- che quanto sopra stabilito non produce effetti sugli atti già adottati, sulle attività sportive, didattiche e formative e sulle valutazioni che vengono compiute in relazione al possesso dei requisiti del 5 per mille.



**CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023**  
RIFORMA DELLO SPORT & RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE SFIDE PRESENTI  
E FUTURE NELLA PROMOZIONE SPORTIVA E SOCIALE



**«ASD e APS possibile coesistenza»**

**Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (D.l.vi 36 e 39 del 28/02/2021\*)**: il registro istituito presso il **Dipartimento per lo sport** al quale devono essere iscritte, per accedere a **benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura**, tutte le ASD/SSD che **svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, e che operano nell'ambito di una FSN/DSA/EPS;**

\*Decreti **attuativi della legge di riforma dello sport (Legge Delega 8 Agosto 2019 n. 86)**:

- D. L.vo 28 febbraio 2021 **n. 36**: Attuazione **dell'articolo 5**, recante **riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo;**
- D. L.vo 28 febbraio 2021 **n. 39**: Attuazione **dell'articolo 8**, recante **semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi;**



**CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023**  
RIFORMA DELLO SPORT & RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE SFIDE PRESENTI  
E FUTURE NELLA PROMOZIONE SPORTIVA E SOCIALE



**«ASD e APS possibile coesistenza»**

- Il decreto Sostegni bis ha rinviato l'operatività dei decreti stessi con vari step (es. 01/01/2023 termine per l'entrata in vigore delle norme in tema di Lavoro Sportivo).
- **L'art. 16 del D.L. 29/12/2022 n. 198 (c.d. "milleproroghe") "Proroga di termini in materia di sport" prevede il rinvio al 1° luglio 2023 dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 36/2021 relative alla nuova disciplina degli enti sportivi professionistici e dilettantistici e del lavoro sportivo;**

Quindi:

1. Le Abrogazioni delle norme oggi ancora in vigore (art. 52 D.L.vo 36/2021) vengono rinviate alla data del 01/07/2023.
2. fino al 30/06/2023 continuerà ad essere operativa la vigente disciplina dell'art. 67, c. 1, lett. m) del T.U.I.R., relativa ai compensi erogati agli sportivi dilettanti (i c.d. compensi "10.000 Euro");



**CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023**  
RIFORMA DELLO SPORT & RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE SFIDE PRESENTI  
E FUTURE NELLA PROMOZIONE SPORTIVA E SOCIALE



**«ASD e APS possibile coesistenza»**

Decreto 36/2021 - Disciplina degli enti sportivi dilettantistici e professionistici: **l'articolo 2** definisce:

- **ASD** (Comma 1 lettera a): il soggetto giuridico affiliato ad una FSN, ad una DSA o a un EPS che svolge, **senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;**
- **Sport** (comma 1 lettera nn): **qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli (definizione ampia non legata al riconoscimento di discipline sportive).**



# CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023

## RIFORMA DELLO SPORT & RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE SFIDE PRESENTI E FUTURE NELLA PROMOZIONE SPORTIVA E SOCIALE



### «ASD e APS possibile coesistenza»

Circa il **Riconoscimento ai fini sportivi:**

- **l'articolo 6 comma 3 (D.L.vo n.36/2021)**, prevede che gli enti sportivi dilettantistici si **affilino annualmente alle FSN/DSA/EPS** potendosi affiliarsi contemporaneamente anche a più di un organismo sportivo affiliante.
- **L'articolo 10 (D.L.vo n.36/2021)**, al comma 1, stabilisce **che le ASD/SSD siano riconosciute, ai fini sportivi, dalle FSN/DSA/EPS.**

Circa il **Riconoscimento ai fini dilettantistici:**

- **L'articolo 10 (D.L.vo n.36/2021)**, comma 2, stabilisce che la **certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta** da ASD/SSD, ai fini delle norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, **avviene mediante l'iscrizione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche**, tenuto dal **Dipartimento per lo sport**, il quale trasmette annualmente al **MEF - Agenzia delle entrate** l'elenco delle ASD/SSD ivi iscritte.



**CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023**  
RIFORMA DELLO SPORT & RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE SFIDE PRESENTI  
E FUTURE NELLA PROMOZIONE SPORTIVA E SOCIALE



**«ASD e APS possibile coesistenza»**

- L'articolo 10 (D.L.vo n.36/2021) comma 3 stabilisce che Il **Dipartimento per lo sport**, avvalendosi della società **Sport e salute S.p.A.**, esercita le **funzioni ispettive** al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui allo stesso articolo.
- **L'articolo 10 (D.L.vo n.36/2021), comma 4** stabilisce che in caso di violazione delle disposizioni all'oggetto, il **Dipartimento per lo sport diffidi** gli ESD a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un termine non inferiore a **venti giorni** e che, **nel caso di irregolarità non sanabili o che non siano sanate entro i termini prescritti il Dipartimento per lo sport revochi la qualifica di ente dilettantistico.**



**CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023**  
RIFORMA DELLO SPORT & RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE SFIDE PRESENTI  
E FUTURE NELLA PROMOZIONE SPORTIVA E SOCIALE



**«ASD e APS possibile coesistenza»**

Il **D. L.vo** 28 febbraio 2021, n. **39**, all'articolo **4** prevede che **presso il Dipartimento** per lo sport è **istituito il RASD**. Il trattamento dei relativi dati è consentito alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta per lo svolgimento dei propri fini istituzionali.

Per la gestione del Registro, il Dipartimento per lo sport si avvalga della società Sport e Salute S.p.a. Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche è accessibile all'indirizzo <https://registro.sportesalute.eu>

L'articolo 5 D.L.vo n. 39 regola la **struttura del registro** stabilendo che:

- ✓ Nel Registro **siano iscritte tutte le ASD e SSD che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa**, operanti nell'ambito di una FSN, DSA o EPS riconosciuti dal CONI
- ✓ L'iscrizione nel Registro **certifica la natura dilettantistica** di ASD/SSD, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica
- ✓ Saranno iscritti in una **sezione speciale le ASD/SSD riconosciute dal CIP**.



**CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023**  
RIFORMA DELLO SPORT & RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE SFIDE PRESENTI  
E FUTURE NELLA PROMOZIONE SPORTIVA E SOCIALE



**«ASD e APS possibile coesistenza»**

**L'articolo 6 del D.L.vo 39/2021 stabilisce le modalità di iscrizione al Registro:**

- La **domanda** di iscrizione andrà inviata al Dipartimento per lo sport, **su richiesta delle ASD/SSD, dalla FSN, dalla DSA o dall'EPS affiliante.**
- Alla domanda andrà allegata la **documentazione** attestante:
  - I **dati anagrafici** dell'ASD/SSD - del **legale rappresentante** - dei **membri del consiglio direttivo** - dei **membri degli altri organi** previsti dallo statuto sociale (collegio probiviri, collegio dei revisori); di tutti i **tesserati**, anche di quelli minori;
  - Le **attività (sportive, didattiche e formative)** svolte dai tesserati delle ASD/SSD;
  - L'elenco degli **impianti** utilizzati per lo svolgimento dell'attività sportiva praticata e i **dati relativi ai contratti che attestano il diritto di utilizzo degli stessi** (concessioni, locazioni, comodati);
  - I **contratti di lavoro sportivo** con indicazione dei soggetti, dei compensi e delle mansioni svolte.



**CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023**  
RIFORMA DELLO SPORT & RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE SFIDE PRESENTI  
E FUTURE NELLA PROMOZIONE SPORTIVA E SOCIALE



**«ASD e APS possibile coesistenza»**

Ogni ASD/SSD, attraverso il proprio organismo affiliante, dovrà depositare presso il Registro, entro **30 giorni** dalla relativa approvazione o modifica:

- a) il **rendiconto economico finanziario** o il **bilancio di esercizio** approvato dall'assemblea e il **relativo verbale**;
- b) i **verbali che apportano modifiche statutarie** con gli statuti modificati;
- c) i **verbali che modificano gli organi statutari**;
- d) i **verbali che modificano la sede legale**.

Entro **45 giorni** dalla presentazione della domanda, il Dipartimento per lo sport, verificata la sussistenza delle condizioni previste, potrà:

- ✓ Accogliere la domanda e iscrivere l'ente;
- ✓ Rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;
- ✓ Richiedere di integrare la documentazione. Decorsi ulteriori **30 giorni** dalla comunicazione dei dati integrativi richiesti, la domanda di iscrizione si intenderà accolta e **l'iscrizione avrà validità dalla data di presentazione della domanda.**



**CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023**  
RIFORMA DELLO SPORT & RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE SFIDE PRESENTI  
E FUTURE NELLA PROMOZIONE SPORTIVA E SOCIALE



**«ASD e APS possibile coesistenza»**

**D.L.vo 39/2021, art. 17 - abroga l'articolo 7 del D.L. n. 136/2004, convertito con modificazioni, dalla L. 186/2004, il quale prevedeva che il CONI sia unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle ASD/SSD.**

- **STOP concetto della autonomia dello sport e dell'ordinamento sportivo come ordinamento separato da quello statale**
- **CONI non è più UNICO GARANTE dell'UNICITA' dell'ORDINAMENTO SPORTIVO NAZIONALE.**

**L'articolo 15 prevede che, al fine di garantire la massima semplificazione, il Dipartimento per lo sport predispone specifici moduli per l'autocertificazione di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento.**

**L'articolo 8 prevede che il Dipartimento per lo sport rilasci i certificati di iscrizione al Registro su istanza di chiunque vi abbia interesse;**



# CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023

## RIFORMA DELLO SPORT & RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE SFIDE PRESENTI E FUTURE NELLA PROMOZIONE SPORTIVA E SOCIALE



### «ASD e APS possibile coesistenza»

L'articolo 9 D.L.vo 39/2021 prevede la **cancellazione di un ente dal Registro** che avviene a seguito:

- di istanza motivata da parte dell'ente iscritto;
- di accertamento d'ufficio, anche a seguito di provvedimenti della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi;
- dello scioglimento, cessazione, estinzione dell'ente;
- della carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro.

L'articolo 10, D.L.vo 39/2021 in tema **di Opponibilità ai terzi degli atti depositati nel Registro:**

1. Che gli atti per i quali è previsto l'obbligo di iscrizione, annotazione ovvero di deposito presso il RASD siano **opponibili ai terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione nel Registro stesso, a meno che l'ente provi che i terzi ne erano a conoscenza.**
2. Che **per le operazioni compiute entro il 15° giorno dalla pubblicazione di cui al comma precedente, gli atti non siano opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.**



**CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023**  
**RIFORMA DELLO SPORT & RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE SFIDE PRESENTI  
E FUTURE NELLA PROMOZIONE SPORTIVA E SOCIALE**



**«ASD e APS possibile coesistenza»**

**RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA (Art. 7)** - In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 31/08/2022: **Con la domanda di iscrizione al Registro può essere presentata l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica di cui all'articolo 14.**

**Acquisto della personalità giuridica Art. 14 D.L.vo 39/2021** - In vigore dal 03/04/2021 con effetto dal 31/08/2022)

- Le ASD possono, **in deroga al DPR 361/2000**, acquistare la **personalità giuridica mediante l'iscrizione nel RASD**, fermo restando quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 11 marzo 1972, n. 118.
- Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di un'associazione, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare, dalle disposizioni del presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica, **deve depositarlo, con i relativi allegati, entro 20 gg presso il competente ufficio del Dipartimento per lo sport, richiedendo l'iscrizione dell'ente.**



**CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023**  
RIFORMA DELLO SPORT & RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE SFIDE PRESENTI  
E FUTURE NELLA PROMOZIONE SPORTIVA E SOCIALE



**«ASD e APS possibile coesistenza»**

- Il Dipartimento per lo sport, ricorrendone i presupposti, iscrive l'ente nel registro stesso ai sensi dell'articolo 6.
- Le **modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro**. Il relativo procedimento di iscrizione è regolato ai sensi del comma 3, dell'articolo 6.
- **ATTENZIONE**
  - **non si fornisce l'ammontare né qualunque altra definizione del patrimonio minimo** per acquisire la personalità giuridica.
  - Il notaio non trova in tali articoli neppure la regolamentazione di **come valutare il patrimonio qualora sia conferito in natura**.
  - E non ci sono neppure le **norme di coordinamento** per regolamentare il passaggio dai registri delle persone giuridiche regionali e delle province autonome con la personalità giuridica acquisita attraverso il RUNTS se l'ASD è iscritta anche a tale registro.



**CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023**  
RIFORMA DELLO SPORT & RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE SFIDE PRESENTI  
E FUTURE NELLA PROMOZIONE SPORTIVA E SOCIALE



**«ASD e APS possibile coesistenza»**

L'art. 15 del decreto n. 36/2021, in materia di tesseramento, offre – in linea con i principali orientamenti giurisprudenziali – una nuova definizione, **quale atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva** e, nei casi ammessi, con una FSN, DSA e EPS. Si evidenzia così la **natura autorizzativa del tesseramento**, anche al fine di chiarire – come precisa la relazione illustrativa – che **esso NON determina la nascita di alcun rapporto associativo**. Si aggiunge, poi, che il tesserato ha diritto a di partecipare non solo alle attività organizzate dalle realtà di cui è parte, ma anche da quelle riconosciute da esse.

**Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.**



**CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023**  
RIFORMA DELLO SPORT & RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE SFIDE PRESENTI  
E FUTURE NELLA PROMOZIONE SPORTIVA E SOCIALE



**«ASD e APS possibile coesistenza»**

**Regolamento che DISCIPLINA la TENUTA, CONSERVAZIONE, GESTIONE del REGISTRO NAZIONALE delle ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (funzionamento del Registro): ricopia pedissequamente l'attuale regolamento di funzionamento del Registro CONI; pertanto, seppur nei decreti di riforma dello sport si dia una definizione ampia del concetto di sport nel regolamento invece si fa riferimento (per l'iscrizione al nuovo Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche) all'elenco delle discipline sportive riconosciute ad oggi da CONI e si fa riferimento (come nel precedente registro CONI) a:**

- **ATTIVITÀ SPORTIVA:** lo svolgimento di eventi sportivi organizzati dall'Organismo sportivo di affiliazione o dalla ASD/SSD. Gli eventi sportivi sono individuati attraverso i seguenti indicatori: 1) livello di competizione); 2) livello organizzativo; 3) luogo fisico o on line; 4) durata del singolo evento; 5) partecipanti. Un evento sportivo può coincidere con una singola gara, che viene contraddistinta da un codice univoco.



**CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023**  
RIFORMA DELLO SPORT & RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE SFIDE PRESENTI  
E FUTURE NELLA PROMOZIONE SPORTIVA E SOCIALE



**«ASD e APS possibile coesistenza»**

- **ATTIVITÀ DIDATTICA:** si indicano i corsi di avviamento allo sport organizzati direttamente dall'Organismo sportivo o organizzati dalla Associazione/Società se espressamente autorizzati dall'Organismo sportivo. Ogni evento didattico è contraddistinto da un codice identificativo univoco.
- **ATTIVITÀ FORMATIVA:** si indica l'iniziativa finalizzata alla formazione dei tesserati dell'Organismo sportivo nonché le attività di divulgazione, aperte anche ai non tesserati, relativamente ad argomenti pertinenti la tecnica e l'ordinamento sportivo.
- **L'articolo 5 dello stesso regolamento prevede che l'iscrizione al Registro è riservata alle ASD/SSD costituite ai sensi dell'art. 90 della Legge n. 289 del 2002 e, dalla data di sua applicazione, ai sensi degli articoli del D.lgs. n. 36 del 2021 che siano in possesso ulteriori requisiti tra i quali viene menzionato lo svolgimento di comprovata attività sportiva, formativa e didattica, ivi inclusa la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;**  
**Pertanto, tutto cambia e niente cambia se non il soggetto presso cui è istituito il Registro.**



# CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023

## RIFORMA DELLO SPORT & RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE SFIDE PRESENTI E FUTURE NELLA PROMOZIONE SPORTIVA E SOCIALE



### «ASD e APS possibile coesistenza»

#### **E IL REGISTRO CONI 2.0???????????????? - Delibera del C.N. CONI del 15 settembre 2022**

Stabilisce che l'iscrizione al Registro delle ASD/SSD del CONI (piattaforma Registro 2.0) con le modalità previste nel Regolamento di funzionamento in vigore, consenta:

1. il **riconoscimento ai fini sportivi** delle ASD/SSD affiliate a FSN/DSA/EPS per le discipline contenute nell'Elenco delle discipline ammissibili per iscrizione, ai sensi dell'articolo 5 comma 2 lettera c del D. L.vo 23 luglio 1999 n.242 e successive modifiche e integrazioni;
2. **l'acquisizione del diritto di voto nelle assemblee federali elettive**, ai sensi del Principio 4.1 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN, DSA, come recepito negli statuti federali;
3. **l'utilizzo dei simboli e marchi del CONI**, nel rispetto delle circolari emanante;
4. **Diritto di accesso agli organi di giustizia sportiva federali ed a quelli istituti presso il CONI;**
5. **Attività istruttoria per provvedimenti di riconoscimento ai fini sportivi di FSN, DSA, EPS, oltre che di sospensione e di conferma del riconoscimento stesso;**
6. Attività del Centro Studi e Uffici Statistici del CONI, tra cui monitoraggio sportivo e pubblicazioni istituzionali; comunicazioni all'Istituto Nazionale di Statistica; ogni richiesta proveniente dalle Autorità competenti;



**CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023**  
**RIFORMA DELLO SPORT & RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE SFIDE PRESENTI  
E FUTURE NELLA PROMOZIONE SPORTIVA E SOCIALE**



**«ASD e APS possibile coesistenza»**

Circa la **Forma Giuridica degli Enti Sportivo Dilettantistici (ESD)**, **l'articolo 6** del **Decreto 36/2021** statuisce che essi **debbano** indicare nella **denominazione sociale** la **finalità sportiva** e la ragione o la **denominazione sociale dilettantistica** e possono assumere una delle seguenti **forme giuridiche**:

- a) ASD priva di personalità giuridica** disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del C.C.;
- b) ASD con personalità giuridica di diritto privato;**
- c) società di capitali e cooperative** di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile;
- c-bis) enti del terzo settore** costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.L.vo 117/2017, iscritti al RUNTS, che esercitano, come **attività di interesse generale**, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al RASD;

**Il decreto correttivo ha eliminato le società di persone**, poiché si è inteso **contenere il rischio di eccessiva confusione fra i patrimoni dei soci e quelli delle società**;

**Sono state invece ricomprese sia le cooperative che gli enti del terzo settore.**





**CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023**  
**RIFORMA DELLO SPORT & RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE SFIDE PRESENTI  
E FUTURE NELLA PROMOZIONE SPORTIVA E SOCIALE**



**«ASD e APS possibile coesistenza»**

Per quel che attiene agli **ETS iscritti al RUNTS**, la disposizione consente di svolgere, **come attività di interesse generale (ma non necessariamente in via prevalente)**, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, previa iscrizione al RASD. A tali enti – secondo il decreto correttivo – **si applicano le disposizioni del decreto n. 36 limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata e, relativamente alle disposizioni del Capo I, solo in quanto compatibili con il d.lgs. n. 117 del 2017, e, per le imprese sociali, con il d.lgs. n. 112 del 2017.**

Si cerca di rendere, con questo intervento correttivo, compatibile la riforma dello sport con quella del terzo settore, consentendo **agli ETS, che manterranno le loro caratteristiche, di poter svolgere come attività di interesse generale quella sportiva dilettantistica, applicando solo per quest'ultima la disciplina prevista dalla riforma dello sport.**



**CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023**  
**RIFORMA DELLO SPORT & RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE SFIDE PRESENTI  
E FUTURE NELLA PROMOZIONE SPORTIVA E SOCIALE**



**«ASD e APS possibile coesistenza»**

**Circa i contenuti di Atto Costitutivo e Statuto di ASD/SSD**

Le ASD/SSD si costituiscono con **atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale.**

Nello **statuto devono essere espressamente previsti:**

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale con specifico riferimento **all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;**
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8;
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le SSD per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;



# CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023

## RIFORMA DELLO SPORT & RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE SFIDE PRESENTI E FUTURE NELLA PROMOZIONE SPORTIVA E SOCIALE



### «ASD e APS possibile coesistenza»

#### Circa i contenuti di Atto Costitutivo e Statuto di ASD/SSD

- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle ASD/SSD.
- i) **Ai sensi dell'articolo 11 recante le Incompatibilità:** È fatto divieto agli amministratori delle ASD e SSD di ricoprire **qualsiasi carica** in altre ASD o SSD nell'ambito della medesima FSN, DSA o EPS riconosciuti dal CONI.
- j) **Laddove le ASD/SSD siano state costituite per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 4 del CTS, abbiano assunto la qualifica di ETS, anche nella forma di impresa sociale, e siano iscritte al RUNTS, il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica di cui al comma 1, lettera b), non è richiesto. Si esclude per gli ETS la necessità (prevista nel caso di adozione di altre forme giuridiche) di indicare nello statuto come attività principale l'esercizio dell'attività dilettantistica. La ratio è evitare che lo svolgimento di altre attività di interesse generale possa essere impedito se svolto in contemporanea a quella sportiva a causa della necessità di inserire in statuto lo sport come attività principale.**



**CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023**  
RIFORMA DELLO SPORT & RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE SFIDE PRESENTI  
E FUTURE NELLA PROMOZIONE SPORTIVA E SOCIALE



**«ASD e APS possibile coesistenza»**

**E le SSD??????**

- Si conferma, quindi, che le SSD sono disciplinate dalle disposizioni del codice civile **essendo a tutti gli effetti società ai sensi del Libro V del codice civile.**
- Rimane invece **esclusa l'applicazione delle disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, commi 3 e 4-bis, del decreto principale, e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento: ciò in coerenza con l'assenza di fine di lucro che caratterizza gli enti sportivi dilettantistici (ESD).**

**Circa il concetto di Assenza di fine di lucro, l'articolo 8 prevede che:**

- **Le ASD e SSD destinano eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.**
- **E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.**



**CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023**  
RIFORMA DELLO SPORT & RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE SFIDE PRESENTI  
E FUTURE NELLA PROMOZIONE SPORTIVA E SOCIALE



**«ASD e APS possibile coesistenza»**

**E le SSD??????**

- Si applica l'art. 3, comma 2, ultimo periodo\*, e comma 2-bis\*\*, del D.L.vo 3 luglio 2017, n. 112.

\* Art. 3, d.lgs. 112/2017: si considerano in ogni caso **distribuzione indiretta di utili:**

a) la **corresponsione ad amministratori, sindaci** e a chiunque rivesta cariche sociali di **compensi individuali non proporzionati all'attività svolta**, alle **responsabilità assunte e alle specifiche competenze** o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la **corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi** di retribuzioni o compensi superiori del **40 % rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi** di cui all'art. 51 del D.L.vo 15 giugno 2015, n. 81, **salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale** di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), g) o h);



**CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023**  
**RIFORMA DELLO SPORT & RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE SFIDE PRESENTI**  
**E FUTURE NELLA PROMOZIONE SPORTIVA E SOCIALE**



**«ASD e APS possibile coesistenza»**

**E le SSD??????**

- c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a 2 punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lett. a);
- d) **l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;**
- e) **le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2;**



# CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023

## RIFORMA DELLO SPORT & RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE SFIDE PRESENTI E FUTURE NELLA PROMOZIONE SPORTIVA E SOCIALE



### «ASD e APS possibile coesistenza»

### E le SSD??????

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite puo' essere aggiornato con decreto del MLPS, di concerto con il MEF.

**\*\* comma 2 bis. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, non si considera distribuzione, neanche indiretta, di utili ed avanzi di gestione la ripartizione ai soci di ristorni correlati ad attività di interesse generale di cui all'articolo 2, effettuata ai sensi dell'art. 2545-sexies del codice civile e nel rispetto di condizioni e limiti stabiliti dalla legge o dallo statuto, da imprese sociali costituite in forma di società cooperativa, a condizione che lo statuto o l'atto costitutivo indichi i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici e che si registri un avanzo della gestione mutualistica.**



# CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023

## RIFORMA DELLO SPORT & RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE SFIDE PRESENTI E FUTURE NELLA PROMOZIONE SPORTIVA E SOCIALE



### «ASD e APS possibile coesistenza»

### E le SSD??????

Sempre l'art. 8 (comma 3) del D.L.vo 36/2021 stabilisce che gli ESD, se costituiti nelle forme di società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI, del codice civile, **possono destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:**

- ad **aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci**, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, **calcolate dall'ISTAT** per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti
- oppure alla **distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci**, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2 punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.



# CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023

## RIFORMA DELLO SPORT & RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE SFIDE PRESENTI E FUTURE NELLA PROMOZIONE SPORTIVA E SOCIALE



### «ASD e APS possibile coesistenza»

- Il **comma 4-bis** introduce la **possibilità per gli enti sportivi che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari** – previa autorizzazione della Commissione europea ex art. 108, par. 3, TFUE, sugli aiuti di Stato – **di innalzare dal 50% all'80% la quota degli utili e degli avanzi di gestione annuali destinabili ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, oppure alla distribuzione di dividendi.** Previsione volta a incoraggiare investimenti che possano supportare attività di avviamento e di promozione dello sport. La scelta di tale platea di beneficiari è motivata alla luce del fatto che, per un verso, si tratta dei soggetti maggiormente colpiti dalla pandemia, per altro verso dalla loro maggiore potenzialità di innescare uno sviluppo del movimento sportivo nel suo complesso.
- Infine il comma 4 dell'articolo 8 prevede che negli ESP che assumono le forme di società di capitali e cooperative di cui al Libro V, titoli V e VI, del codice civile **é ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3.**



# CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023

## RIFORMA DELLO SPORT & RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE SFIDE PRESENTI E FUTURE NELLA PROMOZIONE SPORTIVA E SOCIALE



### «ASD e APS possibile coesistenza»

- **ATTENZIONE:** L'applicazione di queste nuove possibilità cozza con le previsioni contenute nell'articolo 148 comma 8 del TUIR (**D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917**): *Le disposizioni di cui ai commi 3 (de-commercializzazione speciale corrispettivi specifici), 5 (somministrazione), 6 (turismo sociale) si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:*
  - a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;**
  - f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.**
- **ATTENZIONE:** L'applicazione di queste nuove **impedisce l'utilizzo della L. 398/91** applicabile alle sole **associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro** (nel caso delle SSD implica la impossibilità di distribuire utili o avanzi di gestione né in modo diretto né indiretto).



# CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023

## RIFORMA DELLO SPORT & RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE SFIDE PRESENTI E FUTURE NELLA PROMOZIONE SPORTIVA E SOCIALE



### «ASD e APS possibile coesistenza»

Circa le **Attività secondarie e strumentali**, l'art. 9 stabilisce che:

Le ASD/SSD possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), **a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali e che siano alle stesse strettamente connesse, secondo criteri e limiti** definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il MISE, da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400.

Viene inoltre previsto che **che i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, di promozione pubblicitaria, da cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei limiti da definire con il DPCM o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, cui lo stesso art. 9 affida la perimetrazione di tali attività - evitare che i limiti che verranno posti ai proventi da attività diversa inibiscano o condizionino attività che spesso producono l'intero ricavo di una società sportiva.**



# CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023

## RIFORMA DELLO SPORT & RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE SFIDE PRESENTI E FUTURE NELLA PROMOZIONE SPORTIVA E SOCIALE



### «ASD e APS possibile coesistenza»

#### Disposizioni tributarie - Art. 12

- Sui contributi erogati dal CONI, dalle FSN e dagli EPS riconosciuti dal CONI, alle ASD/SSD **non si applica la ritenuta del 4 per cento** a titolo di acconto di cui all'articolo 28, secondo comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 600.
- Gli atti costitutivi e di trasformazione delle ASD/SSD, nonché delle FSN, DSA, EPS riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono **soggetti all'imposta di registro in misura fissa**.
- Il **corrispettivo in denaro o in natura in favore di SSD, ASD** e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuti dalle FSN o da EPS **costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario**, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUIR, (DPR 22 dicembre 1986, n. 917).



**CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023**  
RIFORMA DELLO SPORT & RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE SFIDE PRESENTI  
E FUTURE NELLA PROMOZIONE SPORTIVA E SOCIALE



**«ASD e APS possibile coesistenza»**

**Lavoratore sportivo - Art. 25**

- **É lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara** che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, **esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo.**
- È lavoratore sportivo anche **ogni tesserato**, ai sensi dell'articolo 15, **che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli ORGANISMI affiliati, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.**
- La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport.”;



**CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023**  
RIFORMA DELLO SPORT & RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE SFIDE PRESENTI  
E FUTURE NELLA PROMOZIONE SPORTIVA E SOCIALE



**«ASD e APS possibile coesistenza»**

- Ricorrendone i presupposti, **l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative** ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile.
- Il contratto di lavoro subordinato sportivo **può contenere l'apposizione di un termine finale non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. É ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti.** É altresì ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una ASD o SSD ad un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle FSN, DSA e dagli EPS.



**CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023**  
RIFORMA DELLO SPORT & RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE SFIDE PRESENTI  
E FUTURE NELLA PROMOZIONE SPORTIVA E SOCIALE



**«ASD e APS possibile coesistenza»**

**(Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo) - Art. 28**

- Nell'area del dilettantismo, il lavoro **si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo**, nella forma della **collaborazione coordinata e continuativa**, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:
  - a) la **durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 18 ore settimanali**, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
  - b) le **prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle FSN, delle DSA e degli EPS.**



# CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023

## RIFORMA DELLO SPORT & RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE SFIDE PRESENTI E FUTURE NELLA PROMOZIONE SPORTIVA E SOCIALE



### «ASD e APS possibile coesistenza»

#### Prestazioni sportive dei volontari - Art. 29

- Le ASD, le SSD, le FSN, le DSA e gli EPS, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute s.p.a.”, possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di **volontari** che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per **promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità di volontariato.**
- Le prestazioni dei volontari **sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.**
- Le prestazioni sportive dei volontari **non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.** Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale del percipiente. **Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.**



**CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023**  
RIFORMA DELLO SPORT & RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE SFIDE PRESENTI  
E FUTURE NELLA PROMOZIONE SPORTIVA E SOCIALE



**«ASD e APS possibile coesistenza»**

- Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario é socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
- **Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 \***

\* Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Codice, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e sono disciplinati i relativi controlli.



# CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023

## RIFORMA DELLO SPORT & RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE SFIDE PRESENTI E FUTURE NELLA PROMOZIONE SPORTIVA E SOCIALE



### «ASD e APS possibile coesistenza»

Vengono istituite (Art. 41) le figure professionali del **chinesiologo di base** (laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive - classe L-22), del **chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate** (laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate - classe LM-67), del **chinesiologo sportivo** (laurea magistrale in Scienze e Tecniche dello sport - classe LM-68) e del **manager dello sport** (necessario il possesso della laurea magistrale in organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie - classe LM-47), al fine del corretto svolgimento delle attività fisico motorie e della tutela del benessere nonché della promozione di stili di vita corretti.

Limitatamente alle **attività eseguite presso le «palestre della salute»**, ove istituite, per l'offerta di programmi di **attività fisica adattata e di esercizio fisico strutturato**, il chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate **collabora con medici specialisti** in medicina dello sport e dell'esercizio fisico, in medicina fisica e riabilitativa e in scienze dell'alimentazione e professionisti sanitari, come il fisioterapista e il dietista.

Il chinesiologo delle attività motorie preventive e adattate, o altro professionista dotato di specifiche competenze **provvede alla supervisione dell'Attività Fisica Adattata** eseguite in gruppo e alla supervisione **dell'esercizio fisico strutturato** eseguito individualmente.



# CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023

## RIFORMA DELLO SPORT & RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE SFIDE PRESENTI E FUTURE NELLA PROMOZIONE SPORTIVA E SOCIALE



### «ASD e APS possibile coesistenza»

#### L'articolo 42 regola l'Assistenza nelle attività motorie e sportive

Viene stabilito che

- I corsi di **attività motoria e sportiva** offerti all'interno di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo, a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote di adesione, devono essere svolti con il coordinamento **di un chinesologo** o **di un istruttore di specifica disciplina** in possesso di una equipollente abilitazione professionale, **dei cui nominativi deve essere data adeguata pubblicità**. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, ai trasgressori viene applicata, da parte del comune territorialmente competente, una sanzione pecuniaria da un minimo di 1.000,00 euro a un massimo di 10.000,00 euro.
- Il **chinesologo** deve possedere il diploma rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o la laurea in scienze motorie oppure titoli di studio equipollenti conseguiti all'estero e riconosciuti dallo Stato italiano.
- **L'istruttore di specifica disciplina** deve essere in possesso dei requisiti abilitanti previsti per le singole attività motorie e sportive dalle relative FSN, DSA, EPS anche paralimpici riconosciuti dal CONI e dal CIP.





**CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023**  
RIFORMA DELLO SPORT & RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE SFIDE PRESENTI  
E FUTURE NELLA PROMOZIONE SPORTIVA E SOCIALE



**«ASD e APS possibile coesistenza»**

- ESENZIONE DA IRPEF E INPS PER I COMPENSI SPORTIVI FINO a 5.000 €;
- DA 5001 a 15.000 € SI VERSARANNO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI NELLA MISURA DEL 24%, IN PRESENZA DI ALTRA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE E NELLA MISURA DEL 25\* % PER CHI E' SENZA COPERTURA PREVIDENZIALE, NON SI APPLICA NESSUNA IMPOSTA SUL REDDITO . N.B. RIDUZIONE DEL 50% PER I PRIMI TRE ANNI
- L'ESENZIONE FISCALE PASSA DA 10.000 A 15.000
- DOPO I 15.000 SI APPLICHERANNO SIA I CONTRIBUTI INPS, COME SOPRA INDICATO CHE L'IRPEF CON RELATIVE ADDIZIONALI

\*Per gli iscritti in via esclusiva alla gestione separata si applica la quota aggiuntiva dello 0,72% per il finanziamento della tutela relativa alla maternità, assegno per il nucleo familiare , alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale; oltre allo 1,31% dovuto per il finanziamento della Dis-Coll. INPS Circ. n. 25 del 11/02/22. Aliquota totale 27,03% N.B. salvo nuove disposizioni per la nuova fattispecie non disciplinata nella circolare citata.



**CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023**  
RIFORMA DELLO SPORT & RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE SFIDE PRESENTI  
E FUTURE NELLA PROMOZIONE SPORTIVA E SOCIALE



**«ASD e APS possibile coesistenza»**

- Le somme versate ai propri tesserati in qualità di Atleti o Tecnici che operano all'ambito dilettantistico dal CONI, CIP, FSN, DSA, EPS, ASD, SSD, a **titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive**, anche a **titolo di convocazione a raduni**, partecipazione quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, **sono soggette ad una ritenuta del 20% a titolo d'imposta, con facoltà di rivalsa\***, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 2, DPR 29 settembre 1973 n. 600. Tali premi non si sommeranno agli altri redditi ai fini della determinazione del reddito complessivo e non saranno assoggettati a contributi previdenziali;

**\*Il sostituto d'imposta diventa quindi per definizione di legge il debitore dell'imposta fatto salvo il diritto di rivalsa sul "sostituito" mediante la trattenuta dell'ammontare dallo stesso dovuto all'amministrazione finanziaria. La rivalsa è obbligatoria.**



**CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023**  
**RIFORMA DELLO SPORT & RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE SFIDE PRESENTI  
E FUTURE NELLA PROMOZIONE SPORTIVA E SOCIALE**



**«ASD e APS possibile coesistenza»**

I **pubblici dipendenti**, che prestano la propria attività a favore di società e associazioni dilettantistiche fuori dagli orari di lavoro, potranno continuare ad operare nello sport previa **semplice comunicazione all'amministrazione di competenza se operano in qualità di volontari.**

Se **percepiscono compensi dovranno essere in possesso di specifica autorizzazione**, e a tali compensi si applicherà la disciplina prevista al comma 6 dell'articolo 36: **esenzione totale per compensi da 0 a 5.000,00 euro ed esenzione solo fiscale per compensi da 5.001,00 a 15.000,00 euro.**



# CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023

## RIFORMA DELLO SPORT & RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE SFIDE PRESENTI E FUTURE NELLA PROMOZIONE SPORTIVA E SOCIALE



### «ASD e APS possibile coesistenza»

#### Semplificazioni

degli adempimenti connessi alla costituzione dei rapporti di lavoro sportivo ed alla gestione degli stessi, attraverso il RASD presso il Dipartimento per lo sport.

1. i **dati del rapporto di lavoro** sportivo nell'area del dilettantismo – nella forma del **contratto di co.co.co** – dovranno essere **comunicati al RASD**; tale comunicazione **sostituisce a tutti gli effetti la comunicazione al centro per l'impiego**;
2. **non sono soggetti a tale obbligo i rapporti con compensi fino a 5.000 euro**;
3. **il L.U.L. e la Comunicazione UNIEMENS** (obbligo da parte dei datori di lavoro, di comunicare mensilmente all'INPS i dati retributivi e le informazioni utili al calcolo dei contributi per le co.co.co. sportive dilettantistiche) **sono adempiuti in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro – calcolo e comunicazione**;
4. nel caso in cui il **compenso annuale INFERIORE a 15.000 €**, **non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga cedolino paga**, in quanto all'interno del Registro sarà prevista **una funzione che prevede la liquidazione dei compensi ed il calcolo dell'eventuale contributo previdenziale**



**CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023**  
**RIFORMA DELLO SPORT & RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE SFIDE PRESENTI  
E FUTURE NELLA PROMOZIONE SPORTIVA E SOCIALE**

**«ASD e APS possibile coesistenza»**



**GRAZIE A TUTTI**

**info@fiscocsen.it**

**Tel. 3287631020**

**www.fiscocsen.it**

**www.csen.it**





# CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023

## RIFORMA DELLO SPORT & RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE SFIDE PRESENTI E FUTURE NELLA PROMOZIONE SPORTIVA E SOCIALE



### «ASD e APS possibile coesistenza»

L'articolo 4 del CTS stabilisce che possono essere denominati **Enti del Terzo settore** le seguenti figure tipiche previste:

1. **organizzazioni di volontariato (ODV);**
2. **associazioni di promozione sociale (APS);**
3. **imprese sociali** (incluse le attuali cooperative sociali);
4. **enti filantropici;**
5. **reti associative;**
6. **società di mutuo soccorso;**
7. **altri enti del terzo settore:** tutti coloro che non trovano una specifica collocazione tra le precedenti tipologie di ETS presenti nel RUNTS, esse avranno un'apposita sezione nel registro.

Vengono **lasciati fuori** soggetti come le **amministrazioni pubbliche, le fondazioni di origine bancaria, i partiti, i sindacati, le associazioni professionali, di categoria e di datori di lavoro**. Per quanto riguarda gli enti religiosi, il Codice si applicherà limitatamente ad alcune attività di interesse generale e con regole ad hoc.



**CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023**  
RIFORMA DELLO SPORT & RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE SFIDE PRESENTI  
E FUTURE NELLA PROMOZIONE SPORTIVA E SOCIALE



**«ASD e APS possibile coesistenza»**

Il **Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS)** va a sostituire i registri territoriali. Il RUNTS ha sede presso il Ministero delle Politiche sociali ma viene gestito e aggiornato a livello regionale.

L'**articolo 5 del CTS** statuisce che gli ETS, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, **esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.** L'elenco delle attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1, è un **elenco non tassativo ma aggiornabile attraverso DPCM** su proposta del MLPS, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Esempio

*l. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;*

*t. **organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;***



# CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023

## RIFORMA DELLO SPORT & RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE SFIDE PRESENTI E FUTURE NELLA PROMOZIONE SPORTIVA E SOCIALE



### «ASD e APS possibile coesistenza»

#### Attività diverse

Premesso che gli ETS devono svolgere in via **esclusiva e principale le attività di interesse generale** di cui all'art. 5 D.L.vo n. 117/2017 e **che lo svolgimento di tali attività deve essere ovviamente finalizzato al perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'articolo 6 dello stesso CTS prevede che gli ETS possano esercitare attività diverse** da quelle di interesse generale, di cui all'articolo 5, **a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano** e siano **SECONDARIE e STRUMENTALI** rispetto alle attività di interesse generale, **secondo criteri e limiti definiti con decreto** del (MLPS), di concerto con il (MEF), tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale. Il MLPS ha emanato apposito **decreto che stabilisce criteri e limiti delle attività diverse esercitabili dagli ETS** definendo le caratteristiche delle attività diverse ovvero i concetti di **strumentalità e la secondarietà**.



# CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023

## RIFORMA DELLO SPORT & RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE SFIDE PRESENTI E FUTURE NELLA PROMOZIONE SPORTIVA E SOCIALE



### «ASD e APS possibile coesistenza»

All'art. 2 viene stabilito che le attività diverse di cui all'articolo 6 del D.L.vo 117/2017 si considerano **STRUMENTALI** rispetto alle attività di interesse generale se, indipendentemente dal loro oggetto, sono esercitate dall'ETS, per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'ente medesimo ovvero quando sono **finalizzate** a supportare, sostenere, promuovere o agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ETS. L'art. 3, del Decreto, stabilisce che le stesse attività diverse si considerano **SECONDARIE** rispetto alle attività di interesse generale qualora, in ciascun esercizio, ricorra una delle seguenti condizioni:

- I **RICAVI** da attività diverse **non devono superare il 30% delle entrate complessive dell'ETS.**
- I **RICAVI** da attività diverse **non devono superare 66% dei costi complessivi dell'ETS.** A tal fine, occorre tenere conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

L'ETS **può scegliere uno dei due criteri**, che dovrà poi essere indicato (art. 3 comma 2) nella **relazione di missione** o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa.



**CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023**  
**RIFORMA DELLO SPORT & RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE SFIDE PRESENTI  
E FUTURE NELLA PROMOZIONE SPORTIVA E SOCIALE**



**«ASD e APS possibile coesistenza»**

**Le Associazioni di promozione sociale**

L'articolo 35 del CTS definisce le Associazioni di Promozione Sociale (APS) come ETS costituiti in forma di **associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre APS per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi** di una o più attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, **avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati**. Gli atti costitutivi delle APS possono prevedere l'ammissione come associati di altri ETS o di enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS.

Il limite sopramenzionato **non si applica** agli EPS riconosciuti dal CONI che associano un numero non inferiore a 500 APS. **La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS.**

**WARNING** L'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle APS ISCRITTE al RUNTS.





# CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023

## RIFORMA DELLO SPORT & RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE SFIDE PRESENTI E FUTURE NELLA PROMOZIONE SPORTIVA E SOCIALE



### «ASD e APS possibile coesistenza»

### Personalità Giuridica

Il riconoscimento della personalità giuridica per le associazioni e le fondazioni è **ancora oggi disciplinato in generale dal D.P.R. n. 361 del 2000**, il quale prevede l'iscrizione negli appositi registri tenuti dalle prefetture o dalle Regioni/Province autonome competenti.

**Il CTS ha previsto una specifica modalità di acquisto della personalità giuridica per le associazioni e le fondazioni del Terzo settore, mediante l'iscrizione nel RUNTS. Per l'attribuzione della personalità giuridica è necessario che l'ente abbia un patrimonio minimo (previsto dal comma 4 dell'articolo 22) di 15.000 euro per le associazioni e di 30.000 euro per le fondazioni.**

Il patrimonio può essere costituito anche da beni diversi dal denaro: in questo caso, affinché tali beni concorrano alla formazione del patrimonio minimo, è necessario che il loro valore risulti da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.



# CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023

## RIFORMA DELLO SPORT & RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE SFIDE PRESENTI E FUTURE NELLA PROMOZIONE SPORTIVA E SOCIALE



### «ASD e APS possibile coesistenza»

#### Sanzioni

Il comma 2 dello stesso articolo 91 prevede che in caso di **devoluzione del patrimonio residuo effettuata in assenza o in difformità al parere dell'Ufficio del RUNTS**, i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi degli ETS che hanno commesso la violazione o che hanno concorso a commettere la violazione sono soggetti alla sanzione amministrativa **pecuniaria da 1.000 a 5.000 €**.

Proseguendo, al comma 3 dello stesso articolo, è previsto che chiunque **utilizzi illegittimamente l'indicazione di ETS, di APS o di ODV** oppure i corrispondenti acronimi, ETS, APS e ODV, è punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 €**. La sanzione medesima è raddoppiata qualora l'illegittimo utilizzo sia finalizzato ad ottenere da terzi l'erogazione di denaro o di altre utilità. Le sanzioni sopra menzionate **sono irrogate dall'Ufficio del RUNTS** e le somme dovute a titolo di sanzioni previste sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalità da definirsi con decreto del MEF, di concerto con il MLPS.



**CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023**  
RIFORMA DELLO SPORT & RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE SFIDE PRESENTI  
E FUTURE NELLA PROMOZIONE SPORTIVA E SOCIALE  
**«ASD e APS possibile coesistenza»**



**Dispositivo dell'art. 13 CTS BILANCI:**

*Il bilancio degli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.*

*Al superamento del limite dei 220.00 € scatta obbligo **BILANCIO ESERCIZIO** formato dallo **stato patrimoniale**, dal **rendiconto gestionale** con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla **relazione di missione** che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.*

*Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del MLPS, sentito il consiglio nazionale del Terzo settore. Sono quindi stati previsti per la prima volta dei **modelli di bilancio obbligatori per tutti gli ETS** (redatti, ai sensi del comma 3 dell'articolo 13 CTS, in conformità alla modulistica definita sulla base del **decreto del MLPS, n. 39 del 5/03/2020**).*



**CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023**  
RIFORMA DELLO SPORT & RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE SFIDE PRESENTI  
E FUTURE NELLA PROMOZIONE SPORTIVA E SOCIALE



**«ASD e APS possibile coesistenza»**

L'articolo 13 del D.L.vo 117/2017 dispone poi **l'obbligo di depositare presso il RUNTS, entro il 30 giugno di ogni anno, il bilancio** (nella forma del **bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa**) e i **rendiconti delle eventuali raccolte pubbliche di fondi svolte nell'esercizio precedente**. Sono inoltre stati previsti per la prima volta dei **modelli di bilancio obbligatori per tutti gli ETS** (redatti, ai sensi del comma 3 dell'articolo 13 CTS, in conformità alla modulistica definita sulla base del decreto del MLPS, n. 39 del 5 MARZO 2020).

Ulteriore obbligo, previsto dall'Art. 14, comma 2, CTS, imposto agli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100.000 € annui è quello di pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa (di cui all'articolo 41) cui aderiscano, **gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.**



# CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023

## RIFORMA DELLO SPORT & RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE SFIDE PRESENTI E FUTURE NELLA PROMOZIONE SPORTIVA E SOCIALE



### «ASD e APS possibile coesistenza»

#### La figura del Volontario nel CTS

Il **comma 2 articolo 17** lo definisce come persona che, **per sua libera scelta**, svolge attività **in favore della comunità e del bene comune**. La disciplina in tema di volontariato è un elemento comune a tutti gli ETS che decidano di avvalersi di volontari nello svolgimento delle loro attività; essa è entrata in vigore il 3 agosto 2017. Va puntualizzato che **non è indispensabile che il volontario sia anche associato dell'ente; infatti il codice chiarisce che anche un non associato può essere volontario**. La riforma del terzo settore ne riconosce il valore e il ruolo, come uno degli elementi caratterizzanti dell'intero sistema.

Quando un ETS si avvale del supporto di volontari non occasionali per le proprie attività, deve tenere **obbligatoriamente un registro dedicato**, collegato a un'altra novità della riforma ovvero **la necessità di un'assicurazione obbligatoria**.



# CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023

## RIFORMA DELLO SPORT & RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE SFIDE PRESENTI E FUTURE NELLA PROMOZIONE SPORTIVA E SOCIALE



### «ASD e APS possibile coesistenza»

Chi svolge attività volontaria, inoltre, **non può ricevere alcun tipo di retribuzione** da parte dell'ente essendo **ammessi solo rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate**. Tra gli ETS, rilevano per le loro peculiarità le APS e le ODV, per le quali assume fondamentale importanza la figura del volontario. Infatti, **nelle APS e nelle ODV, diversamente da quanto previsto per gli altri ETS, la presenza dei volontari è necessaria e non soltanto eventuale**: la regola generale è infatti che gli ETS “possono” avvalersi di volontari (art. 17 comma 1), mentre la regola specifica, comune **alle APS e ODV, è che le stesse debbano avvalersene “in modo prevalente”**.

Accanto alla definizione di Volontario, il comma 6 dell'articolo 17 del CTS, fornisce la definizione di **Volontario Occasionale**; non si considera volontario l'associato che **occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni**. Ne deriva che:

- Il volontario occasionale non rientra tra i soggetti con obbligo di copertura assicurativa
- Il volontario occasionale non entra nel computo della proporzione tra volontari e lavoratori prevista per le ODV e le APS.



**CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023**  
RIFORMA DELLO SPORT & RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE SFIDE PRESENTI  
E FUTURE NELLA PROMOZIONE SPORTIVA E SOCIALE



**«ASD e APS possibile coesistenza»**

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; **l'ETS tramite il quale svolge l'attività può rimborsargli unicamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo.** Non viene dunque indicato un importo per legge, ed è lasciata all'autonomia dell'ente la facoltà di decidere (consiglio direttivo o dell'assemblea) la somma massima spendibile (in via analitica o complessivamente) che sia compatibile con i propri bilanci ed esigenze organizzative. Ai fini del rimborso, è ammissibile anche un'autocertificazione, purché i rimborsi non superino l'importo di **10 euro giornalieri e 150 euro mensili** e l'organo sociale competente **deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.**

Per usufruire di questo **“rimborso autocertificato”** non è necessario che il volontario presenti all'ente i documenti giustificativi delle spese sostenute ma **questi ultimi però devono comunque esistere ed essere conservati nonché presentati** in caso di controllo, al fine di dimostrare le spese autocertificate,



**CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023**  
RIFORMA DELLO SPORT & RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE SFIDE PRESENTI  
E FUTURE NELLA PROMOZIONE SPORTIVA E SOCIALE



**«ASD e APS possibile coesistenza»**

Per quanto concerne le **indennità chilometriche** dovute nel caso di utilizzo del proprio mezzo di trasporto, si ritiene che **anch'esse possano rientrare nella categoria dei rimborsi analitici**: chiarimento dall'AdE: *“Le indennità chilometriche, per rientrare tra le spese documentate, non possono essere forfetarie, ma devono essere necessariamente quantificate in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa, tenendo conto degli importi contenuti nelle tabelle elaborate dall'ACI”*. Pertanto, per l'uso dell'auto il consiglio direttivo deve determinare la **tariffa chilometrica applicabile. Il limite massimo accettabile è costituito dalle tariffe ACI** pubblicate annualmente, fermo restando la possibilità che il consiglio direttivo o l'assemblea dei soci ammettano una tariffa chilometrica **diversa purché inferiore** a quella stabilita dall'ACI. Infine, si ritiene **opportuno, benché non obbligatorio**, che ciascuna trasferta venga **previamente autorizzata possibilmente prima della trasferta stessa**. Il CTS, prevede che la **qualità di volontario sia incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria**.



**CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023**  
**RIFORMA DELLO SPORT & RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE SFIDE PRESENTI  
E FUTURE NELLA PROMOZIONE SPORTIVA E SOCIALE**



**«ASD e APS possibile coesistenza»**

Sia le **ODV** che le **APS** si possono comunque avvalere di persone retribuite ma l'attività di **volontariato deve rimanere prevalente**. Nelle **ODV** il numero di lavoratori (dipendenti, autonomi o di altra natura) **non può superare il 50% del numero di volontari** (non più di 5 persone retribuite ogni 10 volontari, ad esempio) e lo stesso criterio vale anche **per le APS**, per le quali però è posto un ulteriore **criterio (alternativo a quello appena menzionato)**, per il quale **il numero dei lavoratori non può superare il 5% del numero dei soci** (non più di 5 persone retribuite ogni 100 associati, ad esempio).

**Deve dedursi che per le APS e le ODV, diversamente da quanto previsto per gli altri ETS, la presenza dei volontari è necessaria e non soltanto eventuale**. Con specifico riguardo ai limiti numerici posti dal Codice, nel caso delle ODV il limite è unico (**rapporto dipendenti/volontari**); per le APS vi è la possibilità di far riferimento al rapporto **dipendenti/volontari o in alternativa al rapporto dipendenti/associati**.



**CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023**  
RIFORMA DELLO SPORT & RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE SFIDE PRESENTI  
E FUTURE NELLA PROMOZIONE SPORTIVA E SOCIALE



**«ASD e APS possibile coesistenza»**

**Regime forfetario degli ETS:** regime agevolativo applicabile agli ETS non commerciali, previsto dall'art. 80 del CTS. Al regime forfetario possono accedere solo gli ETS non commerciali, ovvero quelli per i quali le ENTRATE derivanti da attività non commerciali siano prevalenti rispetto alle entrate di tipo commerciale. Tale regime può essere applicato sia ai ricavi delle attività di interesse generale svolte con modalità commerciali che ai ricavi delle attività diverse; l'importante è che l'ente mantenga nel suo complesso la qualifica di "ETS non commerciale".

I **coefficienti di redditività** sono **diversificati** a seconda che l'attività consista in prestazione di servizi o in altre attività (ad esempio cessioni di beni) come di seguito riportato:

**a) attività di prestazioni di servizi:**

- 1) ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 7 %;
- 2) ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 10 %;
- 3) ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 17 %;



# CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023

## RIFORMA DELLO SPORT & RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE SFIDE PRESENTI E FUTURE NELLA PROMOZIONE SPORTIVA E SOCIALE



### «ASD e APS possibile coesistenza»

#### **b) altre attività:**

- 1) ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 5 %;
- 2) ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 7 %;
- 3) ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 14 %.

Ai redditi così determinati, l'ETS non commerciale dovrà aggiungere l'ammontare dei componenti positivi di reddito (redditi derivanti da Plusvalenze patrimoniali, Sopravvenienze attive, Dividendi e Proventi immobiliari).

**Es. numerico, ETS non commerciale che, nell'esercizio precedente, abbia conseguito ricavi per prestazioni di servizi pari a euro 150.000 e che non abbia altri redditi. La base imponibile sarà in questo caso di:  $(130.000 \times 7\%) + (20.000 \times 10\%) = 11.100$  euro, a cui corrisponderanno 2.664 euro di IRES ( $11.100 \times 24\%$ ).**

Se l'ente esercita **sia attività di prestazione di servizi che altre attività** (ad esempio cessione di beni), non è previsto che possa applicare, per ciascuna categoria di ricavi, le relative aliquote. **Esso dovrà, invece, applicare il coefficiente relativo alla categoria di ricavi di ammontare prevalente** che, in caso di mancanza di distinta annotazione, sarà considerata quella relativa alle prestazioni di servizi .



**CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023**  
RIFORMA DELLO SPORT & RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE SFIDE PRESENTI  
E FUTURE NELLA PROMOZIONE SPORTIVA E SOCIALE



**«ASD e APS possibile coesistenza»**

- Per accedere a questo regime forfetario, **l'ETS dovrà esercitare la relativa opzione nella dichiarazione annuale dei redditi.**
- L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel quale viene esercitata e fino ad eventuale revoca, effettuata anch'essa nella dichiarazione dei redditi .
- In ogni caso, non è possibile revocare l'opzione prima che sia decorso **un triennio** dal suo esercizio.
- L'ente che inizi ad esercitare attività commerciale può esercitare l'opzione anche nella dichiarazione di inizio attività ai fini Iva.

Sono esclusi dal regime forfetario gli ETS che svolgono in modo prevalente attività commerciale. A questi ultimi verrà applicato il regime ordinario di determinazione del reddito.



**CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023**  
RIFORMA DELLO SPORT & RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE SFIDE PRESENTI  
E FUTURE NELLA PROMOZIONE SPORTIVA E SOCIALE



**«ASD e APS possibile coesistenza»**

**Regime Forfettario per APS E ODV:** In relazione alle **attività commerciali svolte**, le **APS** e le **ODV** possono applicare un **regime forfettario “speciale”** previsto e disciplinato dall’art. 86 del CTS, a condizione che nel periodo d’imposta precedente **non abbiano percepito ricavi commerciali superiori a 130.000 euro.**

Il coefficiente di redditività previsto per le ODV e le APS da tale regime, sulla base del quale calcolare il reddito imponibile è diversificato in base alla Tipologia di Ente; infatti:

- Per le ODV è previsto coefficiente di redditività dell’1%
- Per le APS è previsto coefficiente di redditività dell’3%

**Es. numerico, immaginiamo un’APS che abbia avuto entrate da attività commerciali per 50.000 euro. La base imponibile sarà pari a 1.500 euro (50.000 x 3%), e l’Ires dovuta sarà pari a 360 euro (1.500 x 24%).**

- Per accedere al regime forfettario, l’ente deve esercitare la relativa opzione nella dichiarazione annuale dei redditi o nella dichiarazione di inizio attività ai fini Iva, comunicando di presumere la sussistenza dei requisiti di accesso al regime.



# CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023

## RIFORMA DELLO SPORT & RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE SFIDE PRESENTI E FUTURE NELLA PROMOZIONE SPORTIVA E SOCIALE



### «ASD e APS possibile coesistenza»

- L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel quale viene esercitata e fino alla revoca.
- In ogni caso, non è possibile revocare l'opzione prima che sia decorso un triennio dal suo esercizio.
- In tal caso le APS ed ODV in regime forfetario, ex art. 86, sono esonerate dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi, ai sensi dell'art. 22 del DPR 600/1973;
- la dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità normali previste dal DPR 322/1998 .

### Ai fini Iva:

- Le ODV e le APS che applicano il regime forfetario **sono esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal DPR 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti.** Resta fermo l'esonero dall'obbligo di certificazione di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al DPR 21 dicembre 1996, n. 696 e successive modificazioni.



# CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023

## RIFORMA DELLO SPORT & RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE SFIDE PRESENTI E FUTURE NELLA PROMOZIONE SPORTIVA E SOCIALE



### «ASD e APS possibile coesistenza»

- Hanno soltanto l'obbligo, per le operazioni per le quali risultano debitori dell'IVA, di emettere la fattura o di integrarla con l'indicazione dell'aliquota e dell'importo dell'imposta e di versare l'IVA entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni .
- Non hanno diritto alla detrazione dall'Iva assolta, dovuta e addebitata sugli acquisti da esse effettuati;
- **Alle ODV e alle APS che applicano il regime forfetario speciale non si applicano gli studi di settore e gli indici sintetici di affidabilità .**

Le ODV e le APS che non applicano il regime forfetario previsto dall'art. 86 e che quindi applicano, o il regime normale dell'IRES (Titolo II del TUIR) o il regime forfetario di cui all'art. 80 del CTS, devono rispettare la disciplina normale sugli obblighi contabili degli ETS prevista dall'art. 87 del CTS. Inoltre, tutte le ODV e APS, sia che ad esse si applichi il regime forfetario di cui all'art. 86, sia che non si applichi, devono rispettare pure le norme sul bilancio di esercizio, sul bilancio sociale e sui libri sociali obbligatori contenute negli artt. 13, 14 e 15 del D.L.vo 117/2017.



**CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023**  
RIFORMA DELLO SPORT & RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE SFIDE PRESENTI  
E FUTURE NELLA PROMOZIONE SPORTIVA E SOCIALE



**«ASD e APS possibile coesistenza»**

**Articolo 148 comma 3 TUIR – NON SI APPLICHERA' ALLE APS**

- Ricordiamo che l'art. 89, comma 4, del D.Lgs. 117/2017 ha modificato l'articolo 148, comma 3, TUIR riducendo la tipologia di enti associativi potenzialmente beneficiari della agevolazione (*Associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, sportive dilettantistiche*). La L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha inserito tra gli enti beneficiari della defiscalizzazione, anche le: *“strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizio di pubblico interesse”*.
- L'articolo 104, comma 2, CTS stabilisce che la nuova formulazione dello stesso articolo del TUIR entrerà in vigore: *“a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della commissione europea di cui all'articolo 101 comma 10 e comunque non prima del periodo di imposta successivo di operatività del Registro”*

**(se l'autorizzazione UE dovesse intervenire nel 2023 esso entrerà in vigore dal 1 gennaio 2024).**



# CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023

## RIFORMA DELLO SPORT & RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE SFIDE PRESENTI E FUTURE NELLA PROMOZIONE SPORTIVA E SOCIALE



### «ASD e APS possibile coesistenza»

#### Regime fiscale delle ASSOCIAZIONI GENERICHE NON iscritte RUNTS

In base alla legislazione vigente, a decorrere dal periodo di imposta successivo di operatività del RUNTS (23 novembre 2021) e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea:

1. Il regime ex legge n. 398/91 dovrebbe terminare (salvo che per le ASD e ASSISTENZIALI)
2. Per Tutte le operazioni svolte dalle associazioni:
  - Culturali
  - Di formazione extra-scolastica della persona
  - Di promozione sociale

nei confronti dei propri associati **NO DECOMMERCIALIZZAZIONE ex art. 148, comma 3, TUIR.**

#### Per tali associazioni resteranno esenti dalle imposte sui redditi:

1. I versamenti relativi alle quote o ai contributi associativi;
2. I proventi da operazioni occasionali di raccolte fondi mediante cessione di beni di modico valore o di servizi.



**CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023**  
RIFORMA DELLO SPORT & RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE SFIDE PRESENTI  
E FUTURE NELLA PROMOZIONE SPORTIVA E SOCIALE



**«ASD e APS possibile coesistenza»**

**Art. 145 TUIR Regime forfetario degli Enti non Commerciali**

Fatto salvo quanto previsto, per le ASD, dalla L. n. 398/91, gli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata ai sensi dell'articolo 18 del DPR n. 600/1973, possono optare per la **determinazione forfetaria del reddito d'impresa**, applicando **all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività** corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella seguente ed aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi del reddito di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57;

a) attività di prestazioni di servizi:

- 1) fino a lire 30.000.000, coefficiente 15 per cento;
- 2) da lire 30.000.001 a lire 360.000.000, coefficiente 25 per cento;

b) altre attività:

- 1) fino a lire 50.000.000, coefficiente 10 per cento;
- 2) da lire 50.000.001 a lire 1.000.000.000, coefficiente 15 per cento.



**CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023**  
**RIFORMA DELLO SPORT & RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE SFIDE PRESENTI  
E FUTURE NELLA PROMOZIONE SPORTIVA E SOCIALE**



**«ASD e APS possibile coesistenza»**

Se **ASD volesse lasciare il Registro CONI ed il RASD ed iscriversi nel RUNTS** la prima considerazione consiste nel fatto che non troviamo le ASD/SSD nei soggetti tipizzati previsti dall'articolo 4 del CTS **Pertanto, le ASD non sono automaticamente APS/ETS e, quindi, non vi è alcun regime naturale per le attuali vigenti ASD all'interno del CTS;**

**Qualora si iscrivessero come generici ETS:**

- a) Il CTS prevede per gli enti iscritti al RUNTS l'abrogazione di una serie di norme fiscali (tra cui la L. 398/91 e il comma 3 dell'art. 148 del TUIR) che mantengono, invece, la loro validità per le ASD iscritte al RASD.
- b) Come per tutte le associazioni no profit generiche **verrebbero considerate istituzionali** (quindi esenti da tassazione e gestibili con solo codice fiscale) **solo le entrate derivanti dalle quote associative annuali.**
- c) **Non varrebbe più l'esimendo previsto dall'art. 149 TUIR** (permette la possibilità di prevalenza delle ATTIVITA' COMMERCIALI rispetto a quelle ISTITUZIONALI per le ASD iscritte al Registro CONI).
- d) Tra i soggetti iscrivibili negli elenchi dei destinatari del cinque per mille le ASD iscritte al Registro CONI hanno una configurazione propria distinta da quella degli **altri ETS**



**CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023**  
RIFORMA DELLO SPORT & RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE SFIDE PRESENTI  
E FUTURE NELLA PROMOZIONE SPORTIVA E SOCIALE



**«ASD e APS possibile coesistenza»**

**BIVIO:**

- **ASD iscritte al Registro CONI e fuori dal RUNTS** - TUTTO RIMANE COME PRIMA
- **ASD iscritte al RUNTS come ETS generico** - LE REGOLE ASSOCIATIVE vanno DECLINATE in BASE al CTS. Si applicano le **disposizioni del decreto n. 36 limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata** solo in quanto compatibili con il d.lgs. n. 117 del 2017, e, per le imprese sociali, con il d.lgs. n. 112 del 2017.
- **Per le ASD, che diventassero APS, in AGGIUNTA**
  - IL cts **prevede de-commercializzazione speciale + regime forfetario in parte simili agli attuali;**
  - Lo status di **COLLABORATORE SPORTIVO (fino al 30/06/2023)** è incompatibile con quello di **volontario**
  - I **volontari dell'associazione** devono essere indicati in un apposito registro e assicurati
  - Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore (in una APS) al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.



**CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023**  
RIFORMA DELLO SPORT & RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE SFIDE PRESENTI  
E FUTURE NELLA PROMOZIONE SPORTIVA E SOCIALE



**«ASD e APS possibile coesistenza»**

- Per le **ASD / ONLUS**, l'articolo 10 D.L.vo 460/1997, norma ancora efficace fino al periodo di imposta successivo all'autorizzazione della commissione europea ... e comunque non prima del periodo di imposta successivo di operatività del RUNTS, prevede che **le associazioni che praticano “sport dilettantistico” (comma 1, lett. a), n. 6) in favore di “persone svantaggiate in ragioni di condizioni fisiche, psichiche economiche, sociali o familiari”** possano assumere la qualifica di ONLUS e godere delle agevolazioni ivi indicate (es. ASD / Onlus, es. per la loro attività nel settore paralimpico. Questi **enti si trovano di fronte ora ad una scelta difficile**. Infatti, la lett. f) della suddetta norma prevede **“l'obbligo di devolvere il patrimonio della organizzazione in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità...”**.
- **L'ingresso nel RUNTS con la perdita della qualifica di ONLUS non produrrebbe invece alcuna conseguenza sotto l'aspetto patrimoniale in quanto il comma 8 dell'articolo 101 CTS prevede espressamente che l'ingresso nel registro “non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente”**.



**CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023**  
RIFORMA DELLO SPORT & RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE SFIDE PRESENTI  
E FUTURE NELLA PROMOZIONE SPORTIVA E SOCIALE



**«ASD e APS possibile coesistenza»**

- Se **ASD/ONLUS non diventa ETS** e continua solo come ASD la circolare 168/E/1998 ha precisato che **“la perdita della qualifica equivale, ai fini della destinazione del patrimonio, allo scioglimento dell’ente”**. La **circolare 59/E/2007 AdE**, dopo avere ribadito tale principio, ha riconosciuto la possibilità, per gli enti che perdono la qualifica senza sciogliersi, di devolvere ai sensi della predetta norma **solo il patrimonio accumulato grazie alle agevolazioni fiscali previste dal decreto stesso**. Questo produce una immediata conseguenza. L’eventuale volontà della ASD/ONLUS di continuare a godere della disciplina delle attività sportive dilettantistiche (REGISTRO CONI) **costringerà l’ente a devolvere il proprio patrimonio con seri rischi di chiusura o liquidazione**



**CONVEGNO NAZIONALE FISCO CSEN – ROMA 14 GENNAIO 2023**  
**RIFORMA DELLO SPORT & RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE SFIDE PRESENTI  
E FUTURE NELLA PROMOZIONE SPORTIVA E SOCIALE**

**«ASD e APS possibile coesistenza»**



**GRAZIE A TUTTI**

**info@fiscocsen.it**

**Tel. 3287631020**

**www.fiscocsen.it**

**www.csen.it**

